

**Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio
2022-2024**

**Legge 30 dicembre 2021,
n. 234**

*Ulteriori misure
fiscali d'interesse*

Gennaio 2022

SOMMARIO

FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E REVISIONE DELL'IRPEF (ART.1, CO.2-3)	3
TRANSIZIONE 4.0 CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI (ART.1, CO.44)	4
INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI D'IMPOSTA COMPENSABILI (ART.1, CO.72)	5
BONUS ACQUISTO "PRIMA CASA" UNDER 36 (ART.1, CO. 151)	5
DETRAZIONI FISCALI DELLE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI (ART.1, CO.155)	6
CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO (ART.1, CO.175)	6
IVA ENTI ASSOCIATIVI (ART.1, CO. 683)	6

Fondo per la riduzione della pressione fiscale e revisione dell'IRPEF (art.1, co.2-3)

Il Fondo pluriennale pari ad 8 miliardi di euro, originariamente previsto nel testo del DdL di Bilancio, è stato sostituito da una prima **revisione dell'Irpef con una riduzione degli scaglioni**, che passano da 5 a 4 e con una **rimodulazione del meccanismo delle detrazioni fiscali** (art.1, co.2 e 3).

In particolare, dal periodo d'imposta 2022 l'**IRPEF** lorda viene **determinata** applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti **aliquote per scaglioni di reddito**¹:

1. **fino a 15.000 euro, 23%;**
2. **oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%** (fino al 2021, 27%);
3. **oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%** (fino al 2021, 38% per i redditi fino a 55.000 euro);
4. **oltre 50.000 euro, 43%** (fino al 2021, per i redditi oltre 75.000 euro).

Quindi, rispetto al 2021, la legge di Bilancio 2022 elimina l'aliquota del 41%.

Inoltre, vengono modificate anche le **detrazioni fiscali riconosciute a seconda della tipologia di reddito percepito**. Al riguardo, in presenza di **reddito da lavoro dipendente**², queste vengono **ridefinite**, in misura proporzionale, **nel modo seguente**:

- **1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro**. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
- **1.910 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;**
- **1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro.**

Viene, altresì, **rivista la disciplina del cd. bonus 100 euro**³ ossia del **beneficio fiscale integrativo in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente** e di taluni redditi assimilati, riconosciuto solo a condizione che l'IRPEF lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

In particolare, dal 2022 il bonus spetta per i redditi fino a 15.000 euro: nel 2021, invece, il beneficio era riconosciuto per i redditi fino a 28.000 euro.

Invece, anche dal 2022, per i redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, l'agevolazione spetta, in misura non superiore a 1.200 euro, unicamente se la somma di specifiche detrazioni (ad es. per carichi di famiglia, per lavoro dipendente, per mutui sull'acquisto della prima casa) in favore del contribuente è superiore all'IRPEF lorda.

¹ Cfr. nuovo art.11 del D.P.R. 917/1986.

² Cfr. il nuovo art.13 del D.P.R. 917/1986.

³ Di cui al D.L. 3/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 21/2020.

Transizione 4.0 credito d'imposta per beni strumentali nuovi (art.1, co.44)

La legge di Bilancio 2022 interviene nuovamente in tema di "Transizione 4.0", con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0.

In particolare, modificando la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020, co.1051 e segg.), il **credito d'imposta viene esteso fino al 31 dicembre 2025** con una **riduzione delle aliquote dell'agevolazione**, che ne riduce fortemente l'*appeal*.

Le principali caratteristiche, le percentuali del credito d'imposta e le tipologie di beni agevolabili sono riassunte nella tabella seguente.

INVESTIMENTO	PERIODO	CREDITO	PERIODO	CREDITO	PROROGA Legge 234/2021	CREDITO Legge 234/2021
Beni strumentali materiali non 4.0 diversi da quelli indicati nell'allegato A (Bilancio 2017) nel limite max 2 mln € <i>(ex superamm.)</i>	16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 <i>(o entro il 30 giugno 2022, se entro il 1 dicembre 2021 l'ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20% del costo di acquisizione)</i>	10%	1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 <i>(o entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20% del costo di acquisizione)</i>	6%	-	-
Beni strumentali immateriali non 4.0 diversi da quelli indicati nell'allegato B (Bilancio 2017) limite max 1 mln €					-	-
Beni strumentali 4.0 indicati nell'allegato A - Bilancio 2017 <i>(ex iperamm.)</i>	16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 <i>(o entro il 30 giugno 2022, se entro il 1 dicembre 2021 l'ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20% del</i>	50% fino a 2,5 mln € 30% per investimenti > 2,5 mln e fino a 10 mln € 10% del costo, investimenti > 10 mln e fino al limite massimo di a 20 mln €	1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 <i>(o entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l'ordine risulta accettato e siano stati pagati acconti per il 20% del</i>	40% per investimenti fino a 2,5 mln € 20% per investimenti > 2,5 milioni e fino a 10 mln € 10% per investimenti > 10 mln € e fino al limite di 20 mln €	1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2025 <i>(o entro il 30 giugno 2026, se entro il 31 dicembre 2025 l'ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20% del costo di acquisizione)</i>	20% fino a 2,5 mln € 10% per investimenti > 2,5 mln e fino a 10 mln € 5% del costo, investimenti > 10 mln e fino al limite massimo di a 20 mln €

	costo di acquisizione)		costo di acquisizione)			
Beni immateriali 4.0 compresi nell'allegato B - Bilancio 2017	16 novembre 2020 - 31 dicembre 2023 <i>(o entro il 30 giugno 2024 se entro il 31 dicembre 2023 l'ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione)</i>	20% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln €	1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024 <i>(o entro il 30 giugno 2025 se entro il 31 dicembre 2024 l'ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione)</i>	15% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln €	1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025 <i>(o entro il 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 l'ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione)</i>	10% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln €

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione dei beni.

Resta fermo che, per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta compensabili (art.1, co.72)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, viene aumentato a 2 milioni di euro il limite massimo ai fini della compensazione o del rimborso dei crediti d'imposta per i soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall'art.34, co.1, primo periodo, della legge 388/2000.

Il nuovo limite, già previsto per il solo 2021 viene, così, messo a regime (cfr., l'art.22 del D.L. 73/2021 – cd. *D.L. Sostegni-bis*).

Bonus acquisto "prima casa" under 36 (art.1, co. 151)

La legge di Bilancio 2022 interviene, altresì, sull'applicabilità dell'agevolazione introdotta dall'art.64 del D.L. n.73/2021, convertito con modificazioni, nella legge n. 106/2021 (cd. *"sostegni-bis"*), che ha previsto benefici fiscali ai fini delle imposte di registro e dell'IVA per l'acquisto della prima casa effettuato da giovani con meno di 36 anni ed ISEE al di sotto di 40.000 euro.

In particolare, il regime fiscale di favore (esenzione dalle imposte d'atto -registro ed ipocatastali-, ovvero credito d'imposta pari all'IVA pagata) viene riconosciuto, in presenza di

tutte le medesime condizioni già previste, per i **rogiti stipulati** dal 26 maggio 2021 ed **entro il 31 dicembre 2022** (precedente scadenza 30 giugno 2022).

Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani (art.1, co.155)

Al riguardo, la **legge 234/2021** riscrive le regole in materia di **detrazioni sulle locazioni** a favore dei **giovani** (nuovo art.16, co-1-ter, del D.P.R.917/1986 – TUIR)⁴.

In particolare, dal periodo d'imposta 2022, per i giovani **di età compresa fra i 20 e i 31 anni** non compiuti, e per i **primi quattro anni di locazione**, viene riconosciuta:

- **per i soggetti con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro**, una **detrazione IRPEF pari a 991,60 euro**;
- **per i soggetti con reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro**, una **detrazione IRPEF pari al 20% del canone, nel limite massimo di detrazione pari a 2.000 euro**.

Il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi della legge 431/1998 per l'intera unità immobiliare, o porzione di essa, da destinare a propria residenza, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori.

Credito d'imposta Mezzogiorno (art.1, co.175)

La legge di Bilancio 2022 interviene, altresì, sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), introdotto dall'articolo 1, co. 98-108, della legge 208/2015.

In particolare, l'individuazione dei territori destinatari del bonus viene adeguata a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021, consentendo alla regione Molise di accedere al credito d'imposta per un ammontare superiore.

IVA Enti associativi (art.1, co. 683)

L'art.1, co.683, della legge 234/2021 posticipa al 2024 l'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'art.5, co.15-quater, del "Decreto Fiscale", D.L. 146/2021, convertito nella legge 215/2021, che modifica il regime IVA applicabile per le operazioni effettuate, tra l'altro, dagli enti associativi trasformando alcune di esse da fuori campo IVA ad esenti da imposta.

In particolare, quindi, **dal 2024 passeranno dal regime di esclusione a quello di esenzione da IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari**, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

⁴ Fino al 2021, l'agevolazione per i soggetti dai 20 ai 30 anni, spettava per i primi tre anni, in misura pari a 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.

Un primo tentativo di introduzione della misura (successivamente stralciata e, quindi, sinora mai entrata in vigore) era avvenuto già lo scorso anno nell'ambito del DdL di Bilancio 2021, al fine di rispondere alla procedura d'infrazione n.2008/2010, aperta dall'UE per violazione della norma italiana degli obblighi imposti dagli artt. 2 e 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Il mutamento di regime comporta differenti adempimenti ai fini IVA.

Infatti, l'esclusione di una determinata attività dal campo di applicazione dell'IVA incide sulla caratterizzazione fiscale dei soggetti che la eseguono, che sono considerati enti non soggetti passivi ai fini dell'IVA e come tali non soggiacciono a particolari obblighi (né formali né sostanziali). Al contrario, le operazioni esenti concorrono a formare il volume d'affari e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali ad esempio l'apertura della partita IVA, la fatturazione e la registrazione dell'operazione.

Resta comunque ferma la possibilità di richiedere la disapplicazione degli adempimenti, ai sensi dell'art.36-bis del DPR 633/1972, qualora l'Associazione, unitamente all'attività istituzionale (che rimane comunque esclusa da IVA), svolga solo operazioni attratte dal nuovo regime di esenzione.

In ogni caso, il rinvio dell'efficacia della disposizione al 1° gennaio 2024 consente, quindi, alle Associazioni aderenti di valutare comunque l'opportunità di costituire una specifica società di servizi, nella quale far confluire l'attività effettuata nei confronti negli associati verso corrispettivi specifici, così da evitare l'apertura della partita IVA e i connessi adempimenti legati al nuovo regime delle operazioni medesime.